

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 maggio 2024.

Rettifica del decreto 19 aprile 2024, recante: «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Pinerolese”».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto 19 aprile 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2024, concernente le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese»;

Vista la nota del 15 maggio 2024 della Regione Piemonte con la quale è stato segnalato un errore di trascrizione alla sezione 6 di cui all'allegato B del predetto decreto, relativamente alla descrizione della «Zona geografica delimitata» del Documento unico;

Ritenuto di dover apportare la conseguente rettifica alla Sezione 6 dell'Allegato B del citato decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del

Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Decreta:

Articolo unico

1. Nell'Allegato B del decreto 19 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 101 del 2 maggio 2024, il testo della Sezione 6 del Documento unico sotto indicato:

«6. Zona geografica delimitata

Zona “Pinerolese” rosso, rosato, Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto, Doux d'Henry: intero territorio comunale di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice Villar Perosa; Provincia di Cuneo: Bagnolo, Barge. Zona “Pinerolese” con menzione tradizionale Ramiè: Provincia di Torino e l'intero territorio comunale di Pomaretto e Perosa Argentina».

È sostituito con il presente:

«6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa.


Provincia di Cuneo:

Bagnolo, Barge.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine «Pinerolese» accompagnata dalla menzione tradizionale Ramiè comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine “Pinerolese” Nebbiolo, comprende il territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:



Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour (limitatamente al territorio della Rocca), Pinerolo, Pomaretto, Prarostino, San Secondo di Pinerolo; in una fascia altimetrica compresa fra i 350 mt s.l.m e i 650 mt s.l.m;

Provincia di Cuneo:

Bagnolo, Barge; in una fascia altimetrica compresa fra i 300 mt s.l.m e i 550 mt s.l.m.».

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A02971

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2024.

Riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il quale dispone che «per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Considerato che le risorse relative all'anno 2023, pari ad euro 46.859.000, risultano iscritte nel conto residui del capitolo n. 2350 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Considerata la necessità di adottare un decreto di riparto delle risorse iscritte in conto residui, anno di provenienza 2023;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Visti gli articoli 9, 11 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

Attesa la pressante esigenza di sostegno costantemente manifestata dal sistema comunale con riferimento al gravoso onere finanziario derivante dall'accoglienza di migranti e la necessità di ampliare la rete dei progetti SAI destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante ampliamenti che mediante nuovi progetti, al fine di commisurare la capienza del Sistema alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza;

Considerata la necessità di assicurare la prosecuzione dei progetti della rete SAI;

Rilevata l'esigenza di garantire il finanziamento alle Prefetture per fronteggiare le necessità di accoglienza previste dal rinnovato contesto normativo, come risultante dalle disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 21, comma 1-*bis* del citato decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, a mente del quale «a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito»;

Vista la comunicazione del 18 gennaio 2024, con cui il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha fornito l'elenco dei 194 Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti secondo i dati definitivi del «Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre 2022» pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito istituzionale, che, sulla base degli importi contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023 recante «Criteri di formazione e di riparto delle risorse del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023», hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare lo stesso fondo non inferiore a 190.000 euro, indicando, altresì, per ciascun ente l'importo dell'assegnazione a titolo di FSC 2023;

Valutato che, tra le grandezze indicate dal citato art. 21, comma 1-*bis*, per l'individuazione dei comuni destinatari del contributo, il dato relativo alla spesa per l'affidamento dei minori non può essere desunto da atti ufficiali e deve essere richiesto agli enti interessati;

